

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 29/03/2018, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 ;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 29/03/2018;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **01/06/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **11/06/2018**.

Canal San Bovo, lì 01/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **11 giugno 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **31.05.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale della seduta del 29/03/2018.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 31/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 29/03/2018

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno giovedì 29 marzo 2018, ad ore 18.00 è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
3. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
4. CEMIN MARIUCCIA	[PRESENTE]
5. CECCO DENIS	[PRESENTE]
6. ANDREA CORONA	[PRESENTE]
7. RATTIN GIULIA	[PRESENTE] entra ad ore 18,06
8. PEROTTO GASPARE	[PRESENTE]
9. ZURLO NICOLA	[PRESENTE]
10. ZORTEA ALBERTO	[PRESENTE]
11. LOSS RENATO	[PRESENTE]
12. LOSS WALTER	[PRESENTE]
13. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
14. CECCO CHRISTIAN	[PRESENTE] dal punto 2 dell'odg

Assenti giustificati; CORONA CLELIA

E.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 12 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Giuseppe Stefani e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

SURROGA DELLA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIA VENZO ZAIRA CON IL SIGNOR CECCO CHRISTIAN

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la lettera di dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere Comunale presentata da parte della consigliere Venzo Zaira della lista Vanoi Insieme ns. prot. 16/03/2018 n. 1338;

ATTESO che, in base alla vigente normativa, le dimissioni sono immediatamente esecutive e non necessitano di presa d'atto e che, pertanto, è necessario procedere alla surroga della Consigliere dimissionare ai sensi dell'art. 12 del D.P. Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

VISTO il verbale dell'Ufficio centrale delle Elezioni Comunali 2015 della lista avente il contrassegno " Vanoi Insieme", dal quale risultano proclamati eletti nr. 9 consiglieri oltre al Sindaco;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 21 e n.22 di data 25/05/2015 relative alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri;

VISTO che dal medesimo verbale nella graduatoria dei candidati della lista in questione il candidato che segue immediatamente nella lista è il Signor Cecco Christian con voti 22 che accetta la nomina come da nota di data 20/03/2018 ns prot. 1404;

IL SINDACO invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità dell'elezione per il signor Cecco Christian, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del Testo unico approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 1/L;

DA parte dei Consiglieri non pervengono osservazioni o rilievi di sorta;

VISTO l'art. 97-100 del T.U.LL.RR.O.C. sulla composizione ed elezione degli organi dell'Amministrazione Comunale approvato con D.P.G.R. 13.01.1995 n. 1/L e s.m. in materia di surrogazione, nonché gli artt. 17, 18 e 19 dello stesso T.U. concernenti le condizioni di eleggibilità;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L;

ATTESA la non necessità del parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta conseguenze di ordine finanziario;

VISTO il D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L in particolare l'art. 12 comma 2 , il quale prevede che i Consiglieri entrano in carica, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

CON voti favorevoli 12 contrari 0, astenuti 0, su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1.Di procedere alla surroga della Consigliere Comunale dimissionaria Venzo Zaira della lista Vanoi Insieme, di cui in premessa, con il signor Cecco Christian nt a Feltre il 19/04/1991, convalidandone l'elezione e non esistendo cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dello stesso;

2.Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, voti favorevoli 12 contrari 0, astenuti 0, su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e di dare atto, che il Consigliere Comunale sopraindicato entra in

carica, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L., immediatamente “ non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione “ di surroga;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

DELIBERA N. 8/2018

Entra il cons. Cecco Christian ad ore 18.03 (presenti in 13).

ODG PUNTO 2)
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/01/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 04/01/2018, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L.;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n. 13 Consiglieri, con voti favorevoli 12 , contrari 0 e astenuti 1 (Cecco C.) ;

d e l i b e r a

1. Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 04/01/2018;

2. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 9/2018

Entra Rattin Giulia ad ore 18,06. Presenti in 14.

ODG PUNTO 3)

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIMIERO.

Il Sindaco illustra la convenzione rimarcando il positivo ingresso del comune di Imer, la durata fino al 31/12/2020, il lieve calo delle percentuali di riparto dei costi, le modifiche orario sul personale e la futura riorganizzazione del Corpo per un migliore servizio ai cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- la Legge Provinciale 27 giugno 2005 n. 8, disciplina l'organizzazione delle funzioni di Polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essa delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- l'articolo 11 della citata legge provinciale prevede che "Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di Polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali, secondo le forme collaborative previste dall'ordinamento dei Comuni. Attraverso la stipulazione di una apposita convenzione, i Comuni possono inoltre avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, della Comunità cui appartengono ovvero degli enti individuati dalla legge provinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali...";

Atteso che con decorrenza 1° luglio 2016 è stata attivata una nuova gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, nella quale il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è stato individuato quale capofila e dove è stata peraltro prevista la collaborazione della Comunità di Primiero per lo svolgimento di alcuni compiti/attività meramente gestionali del servizio per il periodo 1° luglio 2016 – 31.12.2017

Che successivamente tutti i Comuni interessati hanno approvato la proroga della convenzione di cui sopra al 31.03.2018 per consentire l'ingresso del Comune di Imer nel servizio associato.

Che i Comuni interessati intendono definire un nuovo accordo proseguendo con il "servizio unico intercomunale" che nell'arco della durata della convenzione svolgerà progressivamente, in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale.

Che i citati Comuni, tutti appartenenti all'Ambito 3 – Primiero, previsto dal "Progetto Sicurezza del Territorio" hanno espresso la volontà di avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di soggetto capofila, continuando ad avvalersi della Comunità di Primiero per i compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate.

Che in data 14.03.2018 la Conferenza dei Sindaci con la presenza del Presidente della Comunità ha all'unanimità deciso di approvare una nuova convenzione intercomunale per la gestione associata e coordinata di Polizia Locale di Primiero con la partecipazione dei Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis, Imer e Comunità di Primiero.

Visto lo schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali competenti, composto di n.11 articoli unitamente alla tabella del costo pro capite comunale, che disciplina e regola la gestione del Servizio di Polizia Locale a decorrere dal 1° aprile 2018 e fino al 31 dicembre 2020, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, contestualmente all'entrata del Comune di Imer in convenzione si rende necessario adeguare l'art. 1 del Regolamento speciale del Corpo di Polizia locale, approvato con delibera consigliere nr. 22 dd 13/07/2017 ;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n.11.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile e di copertura finanziaria espressi dal segretario comunale;

con voti favorevoli n.14, contrari n.0, astenuti n.0, su n.14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer e Sagron Mis e Comunità di Primiero, nel testo di cui all'allegato sub 1 composto di n.11 articoli unitamente alla tabella del costo pro capite comunale, a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di adeguare l'art. 1 del Regolamento speciale del Corpo di Polizia locale, approvato con delibera consigliere nr. 22 dd 13/07/2017 inserendo il Comune di Imer tra i partecipanti alla gestione associata d'ambito.
- di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione suddetta;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni del territorio aderenti al servizio;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli n.14, contrari n.0, astenuti n.0, su n.14 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all'adozione del presente atto;
- di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

ODG PUNTO 4)

Approvazione nuova convenzione con l'Associazione "Scuola Musicale di Primiero" con sede a Primiero San Martino di Castrozza, per la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione musicale.

Relaziona il Sindaco:

L'associazione "Scuola Musicale di Primiero" promuove da anni e con successo, l'attività di formazione culturale di tipo musicale nel territorio dei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Imer, Mezzano, Canal San Bovo e Sagron Mis. In tale contesto la Scuola Musicale di Primiero gestisce e svolge attività corali, strumentali, orchestrali e concertistiche e organizza manifestazioni ed opera senza fini di lucro;

la Scuola predetta è iscritta nel registro delle Scuole Musicali del Trentino di cui all'art. 13 della L.P. 30.07.1987 n. 12;

per quanto concerne il finanziamento dell'attività della Scuola, la Giunta Provinciale di Trento ha approvato un indirizzo programmatico riguardo il finanziamento delle Scuole Musicali iscritte nel registro, secondo il quale la Provincia Autonoma di Trento assicura una sovvenzione sino al 70% della spesa del personale;

La spesa rimanente, non coperta da contributo, verrebbe ripartita tra i Comuni, secondo una recente intesa fra i Sindaci dei Comuni del Primiero e Vanoi e la Scuola Musicale predetta, con le quote di frequenza e con il contributo dei Comuni della Comunità di Primiero;

Per quanto attiene alla sede, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, d'intesa con gli altri Comuni, ha concesso in uso gratuito alla Scuola idonei locali ove svolgere l'attività didattica, ubicati nell'edificio già sede del Comune di Transacqua, la cui destinazione viene regolata da separata convenzione di comodato d'uso.

L'intesa raggiunta tra i Sindaci prevede che per la manutenzione ordinaria della sede (riscaldamento, energia elettrica, pulizie ed ascensore), i Comuni si impegnano a concorrere annualmente all'abbattimento delle spese nella misura massima di euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila#00), da ripartire con le seguenti modalità:

- per il 70% in proporzione al numero degli allievi residenti frequentanti l'anno scolastico in corso;
- per il rimanente 30% in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento al 31.12 di ogni anno.

La liquidazione pro-quota delle spese di gestione ordinaria avverrà previa presentazione di idonea rendicontazione a supporto dei costi sostenuti dalla Scuola.

Sulla base di predetta intesa, è stato predisposto un nuovo schema di convenzione, finalizzato a disciplinare i rapporti tra la Scuola Musicale ed i Comuni d'ambito, sia per quanto riguarda l'attività di formazione musicale, sia per quanto concerne il finanziamento delle specifiche attività.

Nello schema di convenzione predetto è previsto, come dianzi detto, che i Comuni concorrano al finanziamento delle spese di funzionamento generale della Scuola coprendo il 30% di tali spese, al netto delle quote di frequenza;

più precisamente, la quantificazione del contributo di ciascun Comune avverrebbe in base al numero degli alunni iscritti nell'ambito territoriale di relativa competenza, limitatamente però ai ragazzi in età scolare fino al 19° anno di età e solo per non più di un corso strumentale;

quote di frequenza e contributi verrebbero proposti, nel quadro di una politica di sostegno alla formazione musicale, da un Comitato di Rappresentanza composto da cinque membri del Comitato direttivo dell'Associazione, dal Direttore della Scuola, e, per ogni Comune, da un rappresentante della Giunta comunale e da un rappresentante eletto dai genitori;

la durata della convenzione proposta decorre dalla stipula della medesima e fino al 31.12.2020; il rinnovo dovrà essere espressamente approvato dalle parti entro tale data. In caso contrario la Scuola Musicale ed i Comuni, assicureranno la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso alle stesse condizioni previste nella convenzione.

Cio' premesso, propongo l'approvazione della convenzione con la Scuola Musicale di Primiero, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale composto da nr. 12 articoli, finalizzata a disciplinare ed incentivare la cultura musicale nella realtà locale, anche attraverso il sostegno finanziario alla Scuola Musicale, indispensabile per permetterne la sopravvivenza e la possibilità di un corretto svolgimento dell'attività associativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco,

visto ed esaminato lo schema di convenzione con la Scuola Musicale di Primiero per la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione musicale nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da nr. 12 articoli;

ritenuto meritevole di approvazione in quanto volto a disciplinare in modo razionale ed efficiente i rapporti con la Scuola Musicale di Primiero, andando a normare in maniera puntuale i rapporti anche finanziari con la medesima;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;

visto lo Statuto comunale;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze, ai dell'art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L; con voti favorevoli 14, astenuti 0 e contrari 0, su n.14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo schema di convenzione con l'Associazione culturale "Scuola Musicale di Primiero" avente ad oggetto la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione musicale nel testo allegato composto da nr. 12 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Sindaco alla stipula del predetto atto di convenzione, ad avvenuta approvazione del medesimo da parte di tutti i Comuni d'ambito.
3. Di trasmettere copia della deliberazione, una volta esecutiva, alla Scuola Musicale di Primiero ed ai Comuni d'ambito.
4. Di imputare la spesa derivante dalla presente convenzione con successiva delibera di giunta comunale;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della LR. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97, comma 13 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

DELIBERA N. 11/2018

ODG PUNTO 5)

parere su progetto impianto idroelettrico su torrente Rio Valsorda presentato da privati su richiesta della Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

Il cons. Angerer relaziona il punto ribadendo gli elementi, come riportati in delibera, che portano l'amministrazione a proporre di esprimere parere negativo sulla proposta di costruzione centralina da parte delle ditte richiedenti.

La cons. Cemin precisa che ci sono comunque elementi positivi per l'economia di valle; che sarebbe necessario aiutare queste iniziative private che portano ditte che lavorano e un aumento dei sovracanonici; inoltre si opererebbe su un torrente già sfruttato e per i pescatori è importante ricordare che ci sono compensazioni monetarie; pertanto esprime voto contrario al punto in oggetto.

Il Cons. Loss Walter precisa che sarebbe necessario se si fanno i lavori stipulare un contratto con la ditta della centralina per la manutenzione della strada.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia- servizio gestione risorse idriche ed energetiche- ufficio gestione risorse idriche- di data 05/03/2018, con cui si chiede che il Comune esprima la sua posizione in merito ad una domanda dei signori Weirather I. e Pignoni D. e della ditta Idrotech srl, Valsorda, (pratiche C/15910 e C/15954), che hanno fatto domanda in P.A.T. di concessione di derivazione idroelettrica sul torrente Valsorda che ricade nel territorio del Comune di Canal San Bovo;

ESAMINATI gli atti di progetto si ritiene di esprimere parere negativo in quanto:

- nella relazione ambientale sviluppata dai richiedenti compare la conclusione che l'indice di funzionalità fluviale (IFF parametro essenziale per la gravità dell'impatto ambientale) calcolato dagli stessi progettisti risulta non rientrare nei limiti di accettabilità. (paragrafo D pg. 10 della valutazione di accettabilità);
- è nota a tutta la Comunità e agli enti preposti che il torrente Valsorda , nella tratta considerata, è oggetto dell'attività di pesca sportiva degli appassionati di Valle e di fuori: il prelievo a fini idroelettrici comprometterebbe completamente questa attività che ha importanti ricadute positive anche in ambito turistico;
- tutta l'area interessata al progetto ha, per stessa ammissione dei proponenti, aspetti naturalistici importanti, che l'Amministrazione comunale ha assolutamente intenzione di valorizzare ulteriormente ai fini del potenziamento del turismo sostenibile e naturalistico: in quest'ottica l'Amministrazione sta lavorando strettamente con il confinante Ente Parco di Paneveggio Pale di san Martino;
- il Servizio foreste della P.A.T., interpellato in proposito, ha espresso un parere informale altrettanto negativo;
- tale area (Valzanca- Valsorda) è già soggetta da tempo a importanti prelievi di acqua a fini idroelettrici e non si vede ragione di ampliare il prelievo aggravando la situazione idrogeologica;
- Infine il progetto di massima prevede la posa una condotta in vetroresina diametro 500 lungo tutto il percorso stradale che richiede lavori che porterebbero a dei danni significativi alla condizione stradale che sappiamo già essere precaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa della presente delibera espresso dal segretario comunale;

CON voti favorevoli 10, contrari 1 (Cemin) astenuti 3 (Perotto, Rattin G. , Loss W.) su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di esprimere parere negativo, per quanto indicato e motivato in premessa, in merito alla domanda dei signori Weirather I. e Pignoni D. e della ditta Idrotech srl, relativa alla concessione di derivazione idroelettrica sul torrente Valsorda (

pratiche C/15910 e C/15954) come da nota trasmetta dalla P.A.T. di data 05/03/2018;

2.di autorizzare il Sindaco o suo delegato a rappresentare tale parere nella conferenza di servizi già indetta dalla Provincia Autonoma Di Trento;

3.Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli 10, contrari 0 astenuti 4 (Perotto, Rattin G. , Loss W.e Cemin) su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano vista la necessità e l'urgenza della P.A.T. che ha già indetto la conferenza di servizi per il 05/04/2018;

4.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- reclamo alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DPG Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.

DELIBERA N. 12/2018

ODG PUNTO 6) PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

Il Sindaco premette:

che il Bilancio di previsione 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e la nota integrativa sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 04/01/2018;

che occorre provvedere ad apportare Variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 e al D.U.P. per quanto riguarda l' esercizio finanziari anno 2018 al fine di adeguare le disponibilità di Bilancio a fatti ed esigenze intervenute nel corso della Gestione come indicati negli allegati " A - B - C - D - E" alla presente delibera;

che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 2 del 04/01/2018 sopracitata;

che a seguito delle variazioni in oggetto risulta modificato il programma generale delle opere pubbliche, allegata alla relazione previsionale e programmatica;

che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai

titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; per gli anni 2018-2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Richiamato l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che tratta della variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le variazioni proposte al bilancio di previsione 2018-2020 quali risultano dagli allegati A B C D E alla presente proposta di deliberazione ;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23/03/2018;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visti il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.19973 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.20175 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressi per alzata di mano su numero 14 Consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

1.- di approvare, per i motivi espressi in premessa, la variazione (numero uno) in termini di competenza , al bilancio di previsione 2018-2020, quali risulta dall'elenco allegato “A” che fa parte integrante della presente deliberazione;

2.- di modificare il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 04/01/2018, allegato B;

3.- di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2018/2020, il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 come risulta dall'allegato “C”;

4.- di aggiornare, in conseguenza della variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dagli allegati “D”;

5.- di dare atto che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come riferito in premessa, e di approvare pertanto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato “E” che fa che fa parte integrante della presente deliberazione, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;

6.di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;

7.di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (P.E.G. 2018/2020);

8.- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile , con separata votazione favorevoli 14, contrari 0 ed astenuti 0 su numero 14 consiglieri presenti e votanti, vista la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto in essa stabilito in materia di rispetto della tempistica sulle opere pubbliche;

9.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.20075 n. 3/L e s.m.;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DELIBERA N. 13/2018

ODG PUNTO 7)
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR.152/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO. LIQUIDAZIONE.

OGGETTO; Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza nr.152/2018 del Tribunale civile di Trento. Liquidazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- L'art. 194, comma 1, del D. Leg.vo nr. 267 dd. 18 agosto 2000, e ss.mm. ed integrazioni, prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in particolare la lett. a) del precitato articolo 194, comma 1, prevede che venga riconosciuta con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive";
- a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Trento nr. 152/2018, pubblicata il 14/02/2018, l'organo giudicante si è pronunciato sul ricorso nr.2314/17/2017, promosso da L.M. contro il Comune di Canal San Bovo;
- Il ricorso era diretto all'annullamento della ingiunzione di pagamento del Sindaco n. 248/16 dd. 15/12/2016 che stabiliva una sanzione amministrativa;
- con sentenza nr. 152/2018, pubblicati in data 14 febbraio 2018, il Tribunale civile di Trento, annulla l'ingiunzione di pagamento e condanna il Comune di Canal San Bovo a rifondere all'opponente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.709,12= come quantificato definitivamente nella nota del legale di controparte di data 16/02/2018;
- considerata l'esecutività della sentenza del Tribunale civile di Trento nr. 152/2018, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Leg.vo nr. 104 del 2010,, è necessario procedere all'esecuzione della stessa per la parte relativa alla condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio;
- alla luce di quanto fin qui esposto, il Consiglio comunale deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi Euro 1.709,12.= (da liquidare alla ricorrente L.M. come identificata in atti) ;

- si fa presente, infine che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale e che il riconoscimento svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio (deliberazione Corti dei Conti – sezione riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva nr. 2/2005/Cons.).

Visto l'art. 49, comma 2, della L.P. 9 febbraio 2015, nr. 18, che stabilisce che agli enti locali si applica, tra gli altri, l'art. 194 del D. Leg.vo nr. 267 del 2000 avente ad oggetto "riconoscimento di legittimità' di debiti fuori bilancio".

Visto il parere del Revisore dei Conti dd. 22/03/2018, prot. nr.1453/2018;

Vista, inoltre, l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire il pagamento delle spese di giudizio entro i termini richiesti.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:

- Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- Segretario comunale Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n.14, contrari n. 0, astenuti n. 0 su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di riconoscere, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Leg.vo 18 agosto 2000, nr. 267, la legittimità' del debito fuori bilancio di complessivi Euro 1.709,12=, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Trento nr. 152/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018.
2. Di impegnare la spesa derivante dalla presente deliberazione nell'importo complessivo di Euro 1.709,12.= al cap. 10123/7 del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018;
3. Di liquidare alla ricorrente L. M. l'importo di Euro 1.709,12.=;
4. Di inviare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, nr. 289, copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei Conti di Trento;
5. Con nr. 14 voti favorevoli, su nr. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.
6. Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

DELIBERA N. 14/2018

ODG PUNTO 8) APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- l'articolo 152 comma 1 del sopracitato decreto legislativo prevede *"Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile"*, attribuendo in tal modo in capo all'Ente una propria autonomia regolamentare in materia contabile;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente veniva approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.59/2000 e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 22/2011;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha profondamente riformato la disciplina contabile e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e tale D.Lgs. è stato modificato ed integrato dall'articolo 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con Legge n. 124/2013 del 28 ottobre 2013;
- in data 10 ottobre 2012 è stato emanato il Decreto Legge n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha ulteriormente modificato l'ordinamento contabile degli Enti Locali contenuto nella seconda parte del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- in data 10 agosto 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che ha recepito i risultati del periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di adeguare la normativa interna comunale alle nuove disposizioni sopra richiamate, approvare il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Canal San Bovo, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’Ente;

VISTA la necessità di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59/2000 e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 22/2011;

DATO ATTO CHE l’articolo 26 comma 3 lettera a) del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. prevede in capo al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti dell’Ente;

VISTO lo schema di Regolamento di contabilità composto da n. 67 articoli allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, depositato agli atti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario comunale Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Canal San Bovo allegato alla presente deliberazione composto da n.67 articoli per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI ABROGARE il precedente “Regolamento di contabilità” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.59/2000 e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 22/2011;
3. DI dichiarare il presente regolamento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all’unanimità;
4. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DELIBERA N. 15/2018

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,00 del giorno 29/03/2018

Canal San Bovo 29/03/2018

IL SINDACO
RATTIN ALBERT_____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

PROT. N. 1465/2018

CANAL SAN BOVO, li 23/03/2018

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN **SEDUTA ORDINARIA** DI PRIMA CONVOCAZIONE PER LE ORE **18.00** DEL GIORNO **GIOVEDÌ 29 MARZO 2018** PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
3. ESAME NUOVA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIMIERO.
4. ESAME CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO E I COMUNI.
5. ESPRESSIONE DI PARERE SU RICHIESTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MERITO A UNA DOMANDA PRESENTATA DA UN PRIVATO DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO SUL RIO VALSORDA.
6. ESAME PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.
7. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000.

IL SINDACO
RATTIN ALBERT
f.to